



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI AVELLINO

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-----------|--------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | LANZARA | AVV VITTORIO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | MAURIELLO | AVV ANTONIO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | CAPASSO | AVV RAFFAELE ROCCO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 2776/11
depositato il 06/12/2011

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK010601070/2011 IRPEF 2007
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI AVELLINO
TAURASI FRANCESCO
VIA FONTANELLE 8 83040 GESUALDO AV

difeso da:
CASTELLANO VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

proposto dal ricorrente:
TAURASI FRANCESCO
VIA FONTANELLE 8 83040 GESUALDO AV

difeso da:
CASTELLANO VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 2776/11

UDIENZA DEL

13/04/2012

ore 09:30

SENTENZA

N°

401/11/12

PRONUNCIATA IL:


13 APR. 2012

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

13 SET. 2012

Il Segretario

Il Segretario della Sezione
(Sig.ra Stefania CUCCINIELLO)



SI RILASCIÀ PER USO STUDIO

Il Sig. Taurasi Francesco, residente in Gesualdo (AV), così come rappresentato e difeso in atti, proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento n.TFK010601070, notificato il 4.5.2011, con il quale l'Agenzia di Avellino, per l'anno 2007, ai sensi dell'art.38 del DPR n.600/73 aveva rettificato i relativi redditi sulla base di accertati incrementi patrimoniali effettuati nel periodo così come dettagliati in atti. In ordine ai rilievi effettuati il ricorrente rileva la mancanza di motivazione particolarmente richiesta nei casi di accertamento sintetico che non potrebbe essere il solo richiamo al possesso di due piccoli appartamenti, uno acquistato diversi anni prima e l'altro ricevuto in eredità o di un'auto di CF 21, senza specificarne neppure la provenienza per cui il calcolo sarebbe la mera applicazione del redditometro senza peraltro valutare, come necessario, le indicazioni probatorie offerte dallo stesso ricorrente già in fase pre-contenziosa e reiterate con la richiesta di accertamento con adesione. Tanto anche con riguardo ai redditi di lavoro concernenti l'intero nucleo familiare al fine di valutare gli elementi di effettiva capacità contributiva che avrebbero confermato che il reddito accertato sinteticamente non si discosta di più del 25% da quello dichiarato e ciò si verificherebbe per entrambi gli anni accertati (2006 e 2007), come da relativi prospetti descritti in atti ed a firma del contribuente. Sulla base di dette eccezioni e con il conforto della documentazione probatoria ribadita anche con memorie del 4.4.2012 e di numerose sentenze che avevano trattato identiche fattispecie risolte secondo le eccepite questioni, il Taurasi concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso, previa sospensione cautelare, con vittoria di spese ed onorari di causa.

Con note depositate il 13.12.2011 si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Avellino affermando di ritenere destituito di fondamento il ricorso di parte e confermando la correttezza della procedura adottata atteso che il sostenere una spesa sarebbe indice dell'esistenza di un reddito idoneo a sostenerla prescindendo dalle effettive fonti di produzione del reddito. L'ufficio, quindi, concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese ed onorari di causa.

All'odierna udienza, dato atto, nelle more, dell'accoglimento dell'istanza cautelare, la causa veniva riservata a decisione.

Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato e, pertanto, esso va accolto.

Pacifica appare la lettura del comma 4 dell'art.38 del DPR n.600/73 ove consente che l'ufficio possa accertare sinteticamente il reddito del contribuente se presunzioni certe, precise e concordanti porterebbero a ritenere che lo stesso abbia un tenore di vita superiore a quello che il reddito dichiarato consentirebbe ovvero si discosta per almeno $\frac{1}{4}$ da quello dichiarato. La Corte di Cassazione in proposito (1195/2005 - 14161/2003 - 9520/2003 - 12731/2002 e 11611/2008) ha più volte ribadito che il potere dell'ufficio di determinare sinteticamente il reddito complessivo sulla scorta di indizi e quindi consentendo l'utilizzo di coefficienti presuntivi con riferimento al c.d. redditometro anche se contenuti in DD.MM. successivi (Cass.27.01.2002 n.23252). Quindi la portata della disposizione riconosce a carico dell'Agenzia solo la dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa e quindi la disponibilità di un diverso reddito senza la necessità di conoscere i cespiti certi dai quali il reddito potrebbe derivare, residuando in capo al contribuente, l'onere di fornire la controprova che valga a vincere la presunzione. Per quanto attiene tale ultima circostanza il ricorrente ha allegato probatoria documentazione da cui risulta, in maniera puntuale l'intera redditività del nucleo familiare che, per il 2007 sarebbe di gran lunga superiore al redditometro (€ 111.161,94 di entrate rispetto ad € 43.950,25 del redditometro) per cui l'accertamento operato appare sicuramente illegittimo. Peraltro l'ufficio sembra non abbia contestato, almeno con riferimento a quanto eccepito nell'avviso di accertamento, le questioni riscontrate già in fase di accertamento con adesione ovvero dedotto, come necessario, rispetto alla documentazione esibita,

sia in ordine all'acquisto dell'auto (non acquistata per contanti ma con rate di finanziamento pagate dalla suocera), sia per le abitazioni per le quali la prima, risulterebbe acquistata diversi anni prima e la seconda pervenuta addirittura in eredità (non risultano atti di acquisto per l'anno in causa) per cui, per la capacità contributiva, sicuramente non fanno testo nella rivisitazione effettuata dall'Agenzia anche perché l'immobile acquistato anni prima avrebbe dovuto rispecchiare la capacità contributiva dell'anno di acquisto che non risulta documentato da parte degli accertatori. Quindi il coefficiente di valutazione alla luce dei fatti provati non può essere considerato idoneo a costituire fonte sicura di rilevamento della capacità contributiva, in caso contrario, per il contribuente che verrebbe a trovarsi in serie difficoltà economiche, come accade spesso soprattutto ai nostri giorni, l'unica possibilità per sottrarsi alle pretese del Fisco sarebbe quello di spogliarsi, a qualsiasi costo, dei propri beni.


Tali considerazioni valgono ad evidenziare la omessa valutazione da parte dell'ufficio delle circostanze dedotte che attenuano, sicuramente, la portata della questione tradotta poi, nell'atto impugnato. Anche l'ulteriore ed erronea valutazione in ordine all'acquisto dell'auto considerato il prezzo pagato interamente dalla suocera, facente parte della cd famiglia fiscale, come da bollette bancarie, nonché la precisa e corretta indicazione di tutti i componenti il nucleo familiare e l'allegazione della documentazione incontestata da parte dell'ufficio, hanno convinto il Collegio per l'accoglimento del ricorso con ogni conseguenza di legge.

Il Collegio ha altresì ritenuto poter compensare, interamente tra le parti, le spese e gli onorari di causa, ricorrendo le condizioni volute dalla legge.


P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Spese compensate.
Avellino, 13.04.'12

Il Giudice rel. est.
Avv. Antonio Mauriello



Il Presidente
Avv. Vittorio Lanzara



SI RILASCIÀ PER USO STUDIO